



Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72): ruolo dei Cantoni

1. Contesto

In relazione all'applicazione di sanzioni internazionali in Svizzera – in particolare l'attuazione dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72, in seguito «ordinanza sull'Ucraina») – la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è stata sollecitata da diversi Cantoni a indicare quali sono gli obblighi che ne derivano per le svariate autorità cantonali. Il presente documento illustra i principali punti.

2. Base legale

Dal 1° gennaio 2003 la legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (legge sugli embarghi, LEmb, RS 946.231) costituisce la base legale per l'applicazione di sanzioni non militari adottate dall'ONU, dall'OSCE o dai principali partner commerciali della Svizzera al fine di imporre il rispetto del diritto internazionale e, in particolare, dei diritti umani.

La competenza di emanare misure coercitive è conferita al Consiglio federale, che le emana sotto forma di ordinanze. Attualmente sono in vigore 25 ordinanze basate sulla LEmb, tra di essa anche l'ordinanza sull'Ucraina. Per maggiori informazioni al riguardo rimandiamo al sito Internet della SECO¹, organo responsabile del controllo e dell'applicazione di una gran parte delle misure coercitive.

Secondo l'articolo 6 LEmb le autorità federali competenti e gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni possono comunicarsi e comunicare alle competenti autorità di vigilanza dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui è necessario all'esecuzione della presente legge e delle ordinanze.

3. Cosa sono le sanzioni finanziarie?

A seconda dell'obiettivo perseguito le sanzioni possono interessare i più disparati settori. Le più frequenti hanno carattere commerciale (limitazione del commercio di beni e servizi), finanziario o sono divieti di entrata e transito per determinate persone.

Le sanzioni finanziarie prevedono in praticamente tutti i casi il blocco degli averi e delle risorse economiche di determinate persone, imprese e organizzazioni. È quasi sempre vietato, inoltre, trasferire a queste persone o mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

Per averi si intendono valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori

¹ www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi



generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fideiussioni, cauzioni a garanzia dell'esecuzione del contratto oppure altri impegni finanziari; diritti valori; beni crittografici; lettere di credito, polizze di carico, atti di cessione fiduciaria, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni

Per blocco degli averi si intende l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari.

Per risorse economiche si intendono valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui sopra.

Per blocco delle risorse economiche si intende l'impedimento dell'impiego di risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Le persone, imprese e organizzazioni colpite dalle sanzioni sono elencate negli allegati delle ordinanze in questione. Dal sito della SECO si può accedere a una banca dati sempre aggiornata con i nominativi dei destinatari delle sanzioni. Un motore di ricerca permette di effettuare ricerche in base a criteri specifici (p. es. nome, cognome, programma di sanzioni)².

A seconda dell'ordinanza possono essere adottate anche altre sanzioni finanziarie, tra cui l'obbligo di autorizzazione e notifica per determinate transazioni, il divieto di investire in certi settori o di aprire nuove relazioni bancarie, ecc.

4. Come sono disciplinati il blocco degli averi e l'obbligo di notifica nell'ordinanza sull'Ucraina?

Secondo l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza sull'Ucraina sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 8³. Secondo l'articolo 15 capoverso 2 è vietato fornire averi a queste persone fisiche, imprese e organizzazioni oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

Secondo l'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza sull'Ucraina le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente soggette al blocco di cui all'articolo 15 capoverso 1 devono notificarlo senza indugio alla SECO.

5. A quali obblighi di notifica è soggetto un ufficio del registro di commercio?⁴

Dato che un'iscrizione nel registro di commercio non equivale a una messa a disposizione di averi o risorse economiche, durante la procedura d'iscrizione l'ufficio

² [Ricerca dei destinatari delle sanzioni \(admin.ch\)](#)

³ L'allegato 8 non è pubblicato nelle RU né nella RS. È possibile consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi

⁴ Tratto dal documento «Sanzioni internazionali e loro ripercussioni per gli uffici del registro di commercio» del 10 settembre 2014.

del registro di commercio non deve verificare di propria iniziativa se una nuova società è co-posseduta da una persona soggetta a sanzioni.

Nell'ambito di una procedura d'iscrizione ordinaria secondo l'ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), l'ufficio del registro di commercio non deve individuare gli aventi diritto economico di una nuova società, cosa che d'altronde non sarebbe neppure in grado di fare. Nella prassi, infatti, sono frequenti le costituzioni eseguite da società fiduciarie che, se presentano tutti i documenti secondo quanto stabilito dall'ORC, hanno il diritto di esigere l'iscrizione nel registro di commercio

Inoltre, verificare chi sono gli aventi diritto economico di una nuova società al momento della sua costituzione sarebbe poco indicato perché tale diritto può essere trasmesso ad altri soggetti subito dopo l'atto costitutivo, ad esempio mediante il trasferimento di azioni al portatore.

Le suddette osservazioni sull'iscrizione di una nuova società nel registro di commercio valgono, per analogia, anche per modifiche e radiazioni di società.

Se, nell'ambito di una procedura d'iscrizione o modifica, un ufficio del registro di commercio ha motivo di credere (p. es. in base a una pubblicazione su un giornale) che una nuova società sia co-posseduta o controllata, in qualsivoglia modo, da una persona soggetta a sanzioni, tale ufficio è tenuto a notificarlo alla SECO. Questa notifica, tuttavia, va effettuata soltanto dopo la regolare iscrizione dell'ente giuridico in questione nel registro di commercio. Una volta ricevuta la notifica, la SECO effettuerà i dovuti accertamenti direttamente presso l'ente giuridico neocostituito e adotterà le misure adeguate, disponendo ad esempio un blocco dei suoi conti bancari.

6. A quali obblighi di notifica è soggetto un ufficio del registro fondiario?

Gli uffici del registro fondiario sono incaricati di registrare nel registro fondiario le decisioni di divieto di disporre dei beni relative a beni immobiliari delle persone fisiche, imprese e organizzazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza sull'Ucraina. Le persone e le istituzioni che sono a conoscenza di beni immobili suscettibili di essere bloccati devono informarne immediatamente la SECO (v. sotto, punto 8). Anche gli uffici del registro fondiario sono assoggettati a questo obbligo di notifica. L'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF), che fa capo all'Ufficio federale di giustizia (UFG), ha informato per iscritto le autorità di vigilanza cantonali passando dal registro fondiario.

7. A quali obblighi di notifica è soggetto un ufficio delle contribuzioni?

L'obbligo del segreto è stabilito nell'articolo 39 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14, v. anche articolo 110 della legge federale sull'imposta federale diretta, LIFD, RS 642.11), e nelle rispettive leggi fiscali cantonali. Secondo la riserva espressa nell'articolo 39 capoverso 1 LAID, secondo periodo, un'informazione delle autorità fiscali è lecita nella misura in cui è legalmente previsto da una disposizione del diritto federale. La violazione del segreto è punibile (art. 320 CP).

Un obbligo di notifica da parte delle autorità fiscali cantonali, indipendentemente dal segreto fiscale, sembra ammissibile. Con l'articolo 1 capoverso 3 lettera b e

l'articolo 3 LEmb esiste una base legale sufficiente nel diritto federale, come richiesto dall'articolo 39 capoverso 1, secondo periodo LAID. Inoltre, deve essere possibile per le autorità fiscali trasmettere dati sui contribuenti nonostante il segreto fiscale, se le banche sono obbligate a informare le autorità sui fondi dei clienti nonostante il segreto bancario.

Se nell'ambito del suo operato un ufficio delle contribuzioni viene a conoscenza di averi o beni patrimoniali presumibilmente soggetti al blocco di cui all'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza sull'Ucraina, deve notificarlo senza indugio alla SECO. La SECO chiarirà i fatti e adotterà le misure necessarie per far rispettare il blocco.

Anche in caso di ambiguità – per esempio somiglianze di nomi o imprese con legami con persone fisiche o giuridiche sanzionate – va contattata la SECO (indirizzo v. sotto).

8. A chi e come indirizzare le notifiche?

Secondo l'articolo 16 capoverso 2 dell'ordinanza sull'Ucraina le notifiche devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

La SECO invece non impone alcuna prescrizione sulla forma dei rapporti. Non esiste un modulo standard apposito. Le notifiche devono essere inviate per lettera o e-mail al seguente indirizzo:

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Settore Sanzioni
Holzikofenweg 36
3003 Berna
Tel. 058 464 08 12
E-mail: sanctions@seco.admin.ch

Berna, 1° aprile 2022